

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1958

(115^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » (2216) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1691, 1696, 1697, 1698, 1701, 1702, 1704
ANGELINI	1696
BITOSSÌ	1699
BOLOGNESI	1694
DE BOSIO	1696, 1704
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1699, 1702, 1703
FIGIORE	1693, 1697, 1701
GRAVA	1696
MANCINO	1695
MONALDI	1694
PETTI	1695, 1697, 1702
SPALLICCI	1695, 1696
VARALDO	1695
ZANE, <i>relatore</i>	1691, 1697, 1698, 1699, 1701,
ZUGARO DE MATTEIS	1694

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Ragno, Saggio, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zane e Zugaro de Matteis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi » (2216) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANE, *relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame rientra nel quadro delle provvidenze predisposte a favore dei profughi.

La 1^a Commissione legislativa del Senato, nella recente seduta del 14 febbraio, ha approvato

il disegno di legge n. 2373, concernente parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi. Detto disegno di legge, che diverrà presto operante, poichè già approvato dalla Camera dei deputati, richiama in vigore alcune vecchie disposizioni che, scadute il 30 giugno 1955, vengono prorogate fino al 31 dicembre 1960; tali provvidenze sono di natura varia, e consistono in diverse forme di assistenza, quali: sussidi, viveri, assegnazioni di alloggi, titoli di preferenza nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite di generi di monopolio, preferenze per l'emigrazione.

Ho richiamato tali precedenti legislativi per la loro attinenza al disegno di legge in esame.

L'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, numero 137, prevedeva il collocamento obbligatorio dei profughi presso gli imprenditori di opere pubbliche, o le imprese che comunque eseguiscano lavori per conto dello Stato e degli Enti locali; detti imprenditori erano tenuti, secondo l'articolo 27 della succitata legge (articolo non più richiamato in vigore dalla legge recentemente approvata dalla 1ª Commissione del Senato) a riservare ai profughi il 5 per cento dei posti disponibili.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non limita, come era previsto nel citato articolo 27, l'obbligo dell'assunzione dei profughi ai soli imprenditori di opere pubbliche, ma modifica sostanzialmente la disposizione, equiparando i cittadini italiani profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo in forza del trattato di pace ed i profughi dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, agli invalidi e mutilati di guerra, di cui allo articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, stabilendo l'obbligo, per i privati datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, di dare impiego, in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di profughi di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, che risultino disoccupati. Tale obbligo viene fissato per la durata di due anni almeno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con questo provvedimento si tende, pertanto, ad inserire utilmente i profughi giuliano-dalmati, nostri connazionali, nell'apparato pro-

duttivo nazionale, togliendoli dalla penosa situazione in cui sono venuti a trovarsi in conseguenza della guerra.

Secondo la relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, si impone tutto il problema dell'assistenza ai profughi, e proprio per questo fatto ho richiamato l'attenzione dei colleghi sul disegno di legge n. 2373, recentemente approvato dalla 1ª Commissione del Senato.

La relazione ministeriale dice fra l'altro:

« Benchè le provvidenze assistenziali finora erogate abbiano contribuito ad alleviare le penose condizioni di questi nostri connazionali, si impone tuttavia il problema di dare ai profughi privi di mezzi la possibilità di guadagnarsi la vita col lavoro, sollevandoli dalle più urgenti necessità in cui si dibattono; problema la cui soluzione rappresenta un doveroso atto di solidarietà nazionale e sociale.

« Tale è appunto lo scopo del presente disegno di legge, con il quale i profughi di che trattasi vengono inseriti nel sistema di provvidenze già esistenti in materia di collocamento obbligatorio di speciali categorie.

« Considerato, però, che l'onere complessivo di assunzioni obbligatorie, sia presso le pubbliche Amministrazioni sia presso i privati datori di lavoro, è già tale da non consentire ulteriori aggravii, senza pregiudizio della funzionalità dei pubblici servizi e dell'economia delle imprese, è sembrato opportuno evitare che il previsto beneficio si concreti in un vero e proprio nuovo imponibile di lavoro.

« I profughi giuliani e dalmati sono quindi equiparati agli invalidi di guerra di cui allo articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini dell'assunzione presso le pubbliche Amministrazioni, mentre per quanto riguarda le aziende private, è consentito al datore di lavoro di conteggiare i profughi assunti obbligatoriamente nella misura del 10 per cento delle nuove assunzioni, a copertura delle aliquote istituite dalla norma sopracitata in favore degli invalidi civili di guerra ».

L'applicazione del beneficio era condizionata, secondo il disegno di legge governativo, allo stato di disoccupazione e di bisogno dei profughi. La I Commissione della Camera ha ritenuto opportuno sopprimere la clausola relativa alle condizioni di bisogno, poichè nessuna

altra legge consimile, a detta del relatore della Camera, vi aveva mai fatto riferimento.

A questo proposito debbo osservare che proprio la legge 4 marzo 1952, n. 137, richiamata ora in vigore, stabiliva che le condizioni per poter fruire delle previste provvidenze di legge erano precisamente quelle dello stato di disoccupazione e dello stato di bisogno; vi è quindi un precedente.

Tra gli obblighi che vengono posti a carico dell'imprenditore dal presente disegno di legge, vi è quello stabilito dall'articolo 3 che, fissa in almeno due anni il periodo di tempo per il mantenimento in servizio dei profughi, « salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda ». Su questo punto il vostro relatore ritiene di dover esprimere le proprie riserve, poichè in tal modo si viene ad introdurre un principio che, nella nostra legislazione, non è affatto acquisito.

L'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede le modalità per la presentazione delle domande da parte dei profughi, mentre l'articolo 5 attribuisce all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati l'obbligo della compilazione di un elenco generale degli aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.

L'articolo 5 così prosegue:

« Sarà cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo ».

Più oltre vengono stabilite le modalità per le ammende, da applicare a coloro che incorrono in infrazioni all'obbligo del collocamento. Allo articolo 9 è prevista la estensione dei benefici, accordati ai profughi giuliano-dalmati, anche nei confronti delle altre categorie di profughi, previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 137 del 4 marzo 1952.

L'articolo 10, infine, prevede che la vigilanza per l'applicazione della presente legge venga affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Il disegno di legge originario limitava i compiti della vigilanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che era tenuto ad esercitarli per mezzo dell'Ispettorato del lavoro. La XI Commissione della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge, ha ritenuto opportuno attribuire anche all'Opera per l'assistenza ai profughi dalmati il compito della vigilanza.

Ora, io ritengo che, con questo allargamento dei compiti di un'Opera, che non esercita, come è previsto per l'Opera nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra, la funzione del collocamento, si vada un po' fuori strada.

Consentitemi che rilevi appena come questo disegno di legge non sia stato approvato dalla XI Commissione della Camera — Commissione del lavoro e della previdenza sociale — bensì dalla I Commissione, che si occupa degli affari della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno. Posso pensare che i colleghi di detta Commissione non abbiano tenuto nella sufficiente considerazione questo aspetto del problema. Come i colleghi sanno, la vigilanza per l'applicazione delle leggi sociali è affidata al Ministero del lavoro.

Anche su questo punto, perciò, esprimo il mio dissenso, e mentre sono del parere di dare l'approvazione al disegno di legge nel suo complesso, faccio le mie riserve in ordine a quelle deficienze che mi sono permesso di rilevare nella presente relazione, e mi riprometto di proporre gli emendamenti che ritengo opportuni per una stesura definitiva del disegno di legge.

FIORE. Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge. Debbo far notare, però, che mentre nell'articolo 2 è detto che i datori di lavoro « sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'articolo 1 », l'articolo 3 dice che i prestatori d'opera « possono essere conteggiati a copertura della aliquota di assunzione obbligatoria prevista dall'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, numero 375... ».

Questo significa che non siamo più nell'ambito del 10 per cento, poichè tale 10 per cento, che nell'articolo 2 si riferisce esclusivamente ai profughi, può essere invece, secondo l'arti-

colo 3, computato sull'aliquota relativa agli invalidi di guerra. Evidentemente c'è un contrasto fra i due articoli. Infatti, essendo ancora in vigore la legge per l'occupazione obbligatoria degli invalidi di guerra, il datore di lavoro dovrebbe conteggiare l'aliquota di detti invalidi in aggiunta a quella relativa ai profughi. Ma poichè il disegno di legge dice, come ripeto, che l'assunzione di profughi può essere conteggiata a copertura dell'aliquota di assunzione prevista per gli invalidi di guerra, avverrà probabilmente che il datore di lavoro, che secondo l'articolo 2 dovrebbe dare impiego ai profughi nella misura del dieci per cento dei dipendenti che occupa, si avvarrà dell'articolo 3 per diminuire il numero degli invalidi di guerra impiegati.

Sia ben chiaro, quindi, che il sacrificio della occupazione obbligatoria, sacrificio di solidarietà e di fratellanza verso i profughi, sarà fatto esclusivamente dai mutilati e invalidi di guerra; non vi è sacrificio nè da parte dei datori di lavoro nè da parte del Governo, poichè l'occupazione dei profughi viene stabilita nell'ambito dell'aliquota fissata per i mutilati ed invalidi di guerra.

Sarebbe stato giusto che si stabilisse una aliquota in aggiunta a quella già fissata dalle leggi vigenti; in questo modo, invece, il datore di lavoro occupa sempre lo stesso numero di persone che per legge è già obbligato ad occupare, prendendo metà degli uni e metà degli altri, o magari un terzo degli uni e due terzi degli altri; non vedo quindi, ripeto, quale atto di solidarietà vi sia da parte dei datori di lavoro.

BOLOGNESI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la legge per l'occupazione del 10 per cento dei mutilati ed invalidi di guerra, già vigente, incontra non lievi difficoltà nell'applicazione. I datori di lavoro, ed anche le Amministrazioni dello Stato, oppongono una notevole resistenza ad assumere questi invalidi, poichè l'invalido non può rendere quanto una persona che abbia la piena capacità di lavoro.

Con questo disegno di legge, noi ci troviamo di fronte a un obbligo di assunzione in favore di profughi che non sono nè mutilati nè invalidi; il datore di lavoro, quindi, preferirà

indubbiamente costoro ai mutilati ed invalidi di guerra.

Bisognerebbe allora che il disegno di legge precisasse meglio in che misura l'aliquota del dieci per cento debba essere divisa fra i profughi e i mutilati ed invalidi di guerra; altrimenti il danno che ne deriverebbe a quest'ultima categoria sarebbe oltremodo sensibile, per la ragione che ho detta.

MONALDI. Faccio rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 1 dice: « A parità di merito, le precedenzae istituite con il precedente comma, prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra ».

BOLOGNESI. Tale precisazione non è, a mio avviso, sufficiente.

ZUGARO DE MATTEIS. Non mi sembra vi sia contraddizione fra gli articoli del disegno di legge. In sostanza, con esso, la categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro viene a ricevere un ampliamento, nel senso che accoglie nel proprio seno anche questi profughi. Le percentuali di assunzione rimangono, quindi, sempre le stesse; e credo non vi sia da temere un eccessivo sacrificio da parte dei mutilati ed invalidi di guerra per due motivi.

Innanzitutto, perchè questi mutilati ed invalidi hanno già avuto la possibilità di essere assunti in larga parte, e non credo ve ne siano ancora molti che richiedono l'assunzione. Dico questo per una certa esperienza personale, anche se si tratta di esperienza limitata alla zona di mia competenza.

In secondo luogo si deve tenere presente l'ultimo comma dell'articolo 1, citato dal senatore Monaldi.

Vorrei piuttosto soffermarmi sull'articolo 3, che dice che i profughi debbono essere mantenuti in servizio per almeno due anni, salvi i casi di licenziamento dovuti a « giusta causa » o a cessazione dell'attività dell'azienda. Si tratta di una norma nuova, che non si riscontra — e, secondo me, per una ragione di buon senso — nella legge che regola l'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra.

I profughi, una volta assunti, acquistano i diritti inerenti al rapporto di lavoro che viene istituito al momento dell'assunzione. Ora, sta-

bilire che questo rapporto di lavoro debba durare almeno due anni significa stabilire qualcosa di astratto, di ipotetico, che nella realtà non trova attuazione: nel senso che, se una causa può legittimare il licenziamento, o comunque l'interruzione del rapporto di lavoro, è inutile dire che tale rapporto dev'essere mantenuto in vita per almeno due anni. Per lo stesso motivo mi sembra inutile la dizione « salvo i casi di licenziamenti dovuti a giusta causa ». La causa è la ragione giustificativa del licenziamento; dire « giusta causa » significa dire giusta ragione giustificativa del licenziamento. Si tratta di un'espressione involuta, che non rende neppure il concetto del legislatore. Il contegno del datore di lavoro e del lavoratore, in caso di dissidio sull'opportunità e giustezza del licenziamento, può essere sottoposto al giudizio del magistrato; se il comportamento dell'imprenditore è ingiusto, egli deve risarcire i danni al lavoratore.

D'altra parte, se si dovesse realmente arrivare a questo concetto di giusta causa, occorrerebbe un elenco di tali giuste cause. Elenco che qui manca, e che sarebbe difficile compilare, a meno che non ci si voglia ricondurre alle solite cause, nelle quali comunemente ci imbattiamo quando dobbiamo valutare la motivazione di un licenziamento.

Per quanto concerne l'articolo 10, infine, sono d'accordo col relatore nel non approvare che la facoltà di vigilanza sia attribuita anche alla Opera per l'assistenza, che è soltanto un ente morale.

Mi riservo di proporre eventualmente degli emendamenti, quando si giungerà alla discussione dei singoli articoli.

MANCINO. Abbiamo già fatto presente che siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Tuttavia, non possiamo non far rilevare che il disegno di legge stesso non è sufficiente a risolvere il problema.

Io non concordo col senatore Zugaro De Matteis a proposito della situazione che si sarebbe venuta a determinare ultimamente per i mutilati ed invalidi di guerra.

In qualità di sindaco, ho potuto assistere ad un episodio significativo: il Comune ha dovuto assumere, in base appunto alla legge numero 375, due mutilati. In seguito, in forza

della prima legge sui profughi, è stato costretto ad assumere un'altra persona. Questo, tuttavia, non ha risolto il problema, poichè nel volgere di pochi mesi, si sono presentati altri due profughi a chiedere lavoro.

In vista del nostro futuro comportamento, al fine di poter risolvere interamente questo problema, io chiedo al relatore, e al rappresentante del Governo, se siano a conoscenza del numero dei profughi a beneficio dei quali è stato predisposto questo disegno di legge, in modo di sapere se possiamo avere una certa tranquillità che con questo provvedimento non risultino danneggiati in misura eccessiva i mutilati ed invalidi di guerra, o se invece il problema rimane aperto in misura tale da costringerci a provvedere per l'avvenire.

PETTI. A me pare che le obiezioni che si possono muovere al disegno di legge siano di natura giuridica. Attualmente i mutilati ed invalidi di guerra hanno acquisito il diritto ad una data percentuale di assunzioni, in seguito ad una legge dello Stato.

Possiamo noi, con un'altra legge che non è modificativa di quella precedente, violare una disposizione precisa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra? A me pare di no; sono quindi contrario a questa innovazione, e su questo punto il mio voto sarà negativo.

VARALDO. Non vorrei che, rimanendo il testo così come è stato votato dalla Camera dei deputati, si creasse uno stato di privilegio per coloro che saranno assunti per primi. Avrei preferito si dicesse che, qualora un profugo venga licenziato, un altro profugo debba sostituirlo.

Invece è evidente che con la disposizione approvata, se un profugo riesce ad avere il posto, vi rimane per due anni e gli altri restano esclusi per il fatto che in quel determinato luogo non esiste la possibilità di procedere ad altre assunzioni. Si creerebbe quindi una situazione d'immobilità tutt'altro che giovevole e opportuna.

SPALLICCI. Non vi è dubbio che, se è dovere sociale e di gratitudine provvedere agli invalidi di guerra e dare loro la preferenza nell'occupazione, altrettanto si deve dire nei confronti dei profughi giuliani e dalmati.

Perciò mi domando: come mai il Governo, che ha presentato il disegno di legge in esame, non ha ritenuto che il collocamento di questi profughi rappresentasse un suo specifico dovere?

È vero che l'Azienda dei monopoli di Stato dovrà assumere una certa aliquota di profughi; ma il Governo non dovrebbe scaricare questo suo compito soprattutto sui datori di lavoro, perchè è chiaro che, con queste percentuali riservate, gli operai qualificati e specializzati verranno a trovarsi in una posizione di inferiorità...

ANGELINI. Gli operai specializzati e qualificati non sono mai disoccupati...

SPALLICCI. In conclusione il Governo non deve scaricare la sua responsabilità sull'industria nazionale, ma provvedere da parte sua alla sistemazione dei profughi e degli invalidi di guerra.

DE BOSIO. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge come formulato, sebbene presenti qualche lacuna di forma.

Anzitutto è da tener presente che l'« Opera nazionale per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » è stata eretta in ente morale con decreto presidenziale 27 aprile 1949, n. 295, e che, per l'articolo 1 del suo statuto, ha come compito principale proprio quello di curare la sistemazione al lavoro dei profughi giuliani e dalmati. Cade così l'obiezione che l'Opera non possa intervenire per il collocamento al lavoro dei profughi, rientrando ciò nei compiti per i quali è stata costituita. E, del resto, lo stesso disegno di legge stabilisce all'articolo 4, che è demandata all'Opera la preparazione degli elenchi dei beneficiari e la sorveglianza del loro collocamento. È quindi logico che le venga affidato questo servizio di natura pubblica.

PRESIDENTE. Bisogna aggiungere che in virtù dell'articolo 8 all'Opera vanno anche i contributi...

DE BOSIO. Ritengo, pertanto, di poter affermare che si tratta di ente morale, il quale non solo può, ma « deve » svolgere determinate funzioni di tutela, e di carattere pubblico. Sot-

to questo aspetto il disegno di legge non merita critiche, nè esige che siano fatte modifiche.

Per quanto riguarda il contratto a termine, per la durata di due anni, è evidente che si tratta di disposizione eccezionale, in quanto la regola generale o meglio il sistema normale è quello del contratto a tempo indeterminato.

Occorre però rilevare che ci troviamo di fronte a una categoria che, come quella dei mutilati e invalidi di guerra, è meritevole di particolare considerazione. Penso che se fosse qui qualche rappresentante dei mutilati di guerra non solleverebbe alcuna opposizione alla parificazione della posizione di essi a quella degli sventurati profughi, costretti a fuggire dal loro territorio, a lasciare i loro cari, i beni, la casa, per trovarsi, privi di qualsiasi mezzo, in campi di concentramento, nella condizione di dover implorare aiuto per ottenere lavoro.

Infatti più che di assistenza si tratta di dare a questi infelici la possibilità di lavorare, al che hanno diritto non solo per il principio generale sancito dalla Costituzione, ma per la particolare, straordinaria situazione in cui essi e le loro famiglie si trovano. Pervero ben poca, per non dire, nessuna speranza possono avere di ritornare tra breve tempo nei loro paesi di origine, per cui sono alla mercè dell'assistenza pubblica e devono ricorrervi fino a quando non saranno riusciti a ricostituirsi una nuova esistenza.

Il disegno di legge non istituisce alcun privilegio, ma se mai, parifica due situazioni egualmente degne di considerazione per la sventura che le accomuna. In quanto poi al termine di due anni, tale disposizione non costituisce violazione dei principi del diritto in materia di impiego privato. Si è voluto fissare un termine, affinché ai profughi venga assicurata una certa stabilità d'impiego. L'espressione « giusta causa », ai fini del licenziamento, è del tutto appropriata giuridicamente, è recepita in dottrina e in giurisprudenza per i casi in cui il contratto a tempo indeterminato può essere risolto senza preavviso...

GRAVA. Il vecchio Codice parlava di « giusti motivi ».

DE BOSIO. Oggi l'espressione più usata è « giusta causa ». Comunque, non varrebbe cer-

to la pena di modificare il disegno di legge per sostituire questa espressione con altra equivalente, tanto più che — ripeto — in materia di diritto del lavoro « giusta causa » sta a significare quei giusti motivi che legittimano la risoluzione del rapporto « senza preavviso », cioè in tronco, per gravi mancanze che non permettono la continuazione del contratto di lavoro.

Nel caso di specie si è prevista questa particolare disposizione contrattuale per le notorie condizioni di questi profughi, che hanno necessità di trovare un lavoro sicuro e stabile. Mi sembra opportuno ed equo mantenere e approvare questa norma nel testo del disegno di legge.

L'onorevole relatore ha poi prospettato la opportunità di reintrodurre la disposizione contenuta nel disegno di legge governativo, secondo la quale i profughi per avere diritto ai benefici stabiliti dalla legge sono tenuti a comprovare le loro condizioni di bisogno.

Giustamente la Camera dei deputati ha eliminato un simile accertamento; non mi sembra nè giusto nè logico porre condizioni del genere. La qualità di profugo è già di per sé stessa tale da legittimare la concessione degli accennati benefici.

Prego l'onorevole relatore di voler considerare queste mie modeste osservazioni, e gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge nel testo come pervenutoci dalla Camera dei deputati.

FIORE. Col provvedimento in esame i profughi vengono inclusi nella percentuale riservata ai mutilati e invalidi di guerra e quindi — come già dissi in precedenza — il provvedimento si risolve in un atto di solidarietà da parte dei mutilati e invalidi...

PRESIDENTE. « Anche » da parte dei mutilati e invalidi...

FIORE. Ma — e desidero che questa mia richiesta e la risposta che vorrà dare il Governo siano registrate a verbale — se la condizione dello stato di bisogno non deve più essere accertata nei confronti dei profughi, altrettanto deve avvenire nei confronti dei mutilati e degli invalidi di guerra i quali, se com-

piono il sacrificio di cedere una parte della aliquota loro riservata, non devono essere posti in condizioni di inferiorità proprio rispetto ai profughi che essi favoriscono.

PETTI. Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Lo chiede il chiarimento oppure lo vuol dare?

PETTI. L'una cosa e l'altra, onorevole Presidente. Io sono invalido di guerra e come tale dichiaro che i mutilati e gli invalidi sentono la più affettuosa, sincera e comprensiva solidarietà verso coloro che si trovano nella condizione di profughi. Ma questa solidarietà dev'essere sentita e condivisa da parte di tutti e il peso di esso non deve cadere soltanto sui mutilati e invalidi di guerra.

Si sarebbe potuto benissimo aumentare la percentuale riservata, portandola dal 10 al 12 o 13 per cento. E dato che praticamente si modifica la legge istitutiva del privilegio concesso agli invalidi, credo che noi non possiamo effettuare tale modificazione senza aumentare, nel contempo, la percentuale riservata dalla legge precedente.

ZANE, *relatore*. Poichè alcuni colleghi hanno richiamato le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio dei mutilati e degli invalidi di guerra, è bene ricordare che la legge 3 giugno 1950, n. 375, la quale riforma l'originaria legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'articolo 14 così dispone: « Tutti i privati datori di lavoro, i quali abbiano alle loro dipendenze come operai e impiegati più di dieci persone di qualsiasi età e sesso, sono tenuti a occupare, nella proporzione del sei per cento, invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'articolo 2 ».

Inoltre il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro nelle imprese private, stabilisce all'articolo 1: « Le imprese private le quali abbiano alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai e impiegati, sono tenuti ad assumere un mutilato o invalido del lavoro

per ogni 50 dipendenti, o frazione di 50 superiore a 25 ».

Inoltre la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, prevede all'articolo 9:

« Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovrà essere occupato un invalido per servizio per ogni 3 posti riservati agli invalidi di cui all'articolo 2 della legge suddetta. Le assunzioni obbligatorie dei mutilati e invalidi per servizio saranno computate a copertura delle percentuali già stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi contemplati dall'articolo 2 della legge medesima e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali ».

La stessa legge, all'articolo 16, stabilisce che: « La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ».

Ho voluto così richiamare quelli che sono, nel complesso, gli obblighi cui devono sottostare i datori di lavoro. Rispondo ora ai colleghi, che hanno messo in evidenza come il disegno di legge in esame rappresenti non un atto di solidarietà nazionale e sociale della produzione verso i profughi giuliani e dalmati, bensì un sacrificio particolare chiesto ai mutilati e invalidi di guerra, in quanto si prevede che i prestatori d'opera assunti in virtù del provvedimento in esame possano essere conteggiati a copertura dell'aliquota di assunzione obbligatoria prevista dall'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375. Ma, premesso che si dice « possono » e non « devono », è da notare che quelle aziende, che già hanno provveduto alle assunzioni obbligatorie in ottemperanza alle leggi ricordate, sono per questo dispensate dall'assolvere gli altri obblighi che derivano dal disegno di legge in argomento, se non viene modificata la struttura aziendale per effetto di nuove assunzioni.

Solo in occasione di « nuove assunzioni » sorgeranno i nuovi obblighi previsti dal provvedimento in esame: e allora le aziende avranno la possibilità di computare le assunzioni obbligatorie previste dalla legge in esame in

conto degli obblighi derivanti dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Di conseguenza, per essere chiari si può dire che l'atto di solidarietà nazionale che si ritiene necessario compiere a favore dei profughi giuliani e dalmati e di altre categorie di profughi è un atto di solidarietà che in determinate condizioni può essere chiesto anche alla categoria degli invalidi e dei mutilati di guerra: « anche » e non « unicamente ».

Il collega De Bosio ha sollevato eccezioni in merito alla mia osservazione relativa all'accertamento della condizione di bisogno, prevista dal testo originario per aver diritto ai benefici di legge, tolta dalla Camera dei deputati.

A questo proposito mi permetto solo ricordare il precedente costituito dalla disposizione legislativa del 4 marzo 1952 che — all'articolo 27 — prevedeva il 5 per cento di assunzioni obbligatorie per quelle imprese che esercitavano attività per conto dello Stato, assunzioni riservate a coloro che si trovavano in accertate condizioni di bisogno.

D'altra parte mi pare evidente che, togliendo detto requisito, si finisce col creare un vero e proprio privilegio per chi non si trova in una reale condizione di bisogno e potrebbe essere assunto al posto di chi si trova effettivamente in condizione di bisogno.

PRESIDENTE. Ma in sostanza quale è la sua richiesta?

ZANE, relatore. Su questo punto io chiedo il ripristino del testo originario governativo.

PRESIDENTE. In tal caso la pregherei di presentare un apposito emendamento.

ZANE, relatore. Mi è stato chiesto il numero complessivo dei profughi. Sono in grado di esporre i dati raccolti dall'Opera nazionale per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati: nei campi profughi 20.631, di cui 14.949 a Trieste; famiglie senza tetto 13.708; capi-famiglia disoccupati 18.511, di cui 10.000 solo a Trieste.

Se riflettiamo su questi dati c'è davvero motivo per rimanere profondamente accorati, per la situazione in cui sono venuti a trovarsi co-

loro che sono affluiti a Trieste in conseguenza della nota vicenda che ha portato alla definizione dei rapporti con la Jugoslavia. Dopo queste notizie sulla consistenza numerica dei profughi, dovrei rispondere ai colleghi che hanno parlato in merito all'articolo 3, là dove è previsto l'obbligo del mantenimento in servizio per due anni e si fa menzione della giusta causa.

Già ho avuto occasione di manifestare la mia perplessità in proposito, e ora la riconfermo, anche perchè con detta disposizione si finirebbe col consolidare la posizione di chi viene assunto per primo, con pregiudizio di altro della medesima categoria che, in condizioni magari di maggior bisogno o con maggiori requisiti di capacità, si vede allontanata la possibilità di una occupazione.

Aggiungo che questo obbligo della permanenza per due anni torna di pregiudizio alla stessa categoria, perchè si toglie la possibilità di occupazione presso quelle ditte ove si svolgono lavori limitati a periodi di tempo inferiori ai due anni.

Infine, nei riguardi dell'articolo 10, per quanto concerne la vigilanza attribuita anche all'Opera nazionale per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, sono del parere che tale vigilanza non possa essere svolta se non dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di non creare conflitti di competenza.

Può darsi che il Ministero del lavoro si avvalga anche dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati per espletare un'attività complementare. Non ritengo nè opportuno nè conveniente affidare il compito della vigilanza contemporaneamente a due enti diversi, mentre il Ministero del lavoro attraverso gli Ispettorati del lavoro è l'unico veramente qualificato per tale delicato e difficile compito.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In effetti, come è stato rilevato, il disegno di legge in esame è passato alla I Commissione della Camera dei deputati e non all'XI; di conseguenza, il Ministero del lavoro non ha avuto la possibilità di dire sino in fondo il suo pensiero nella sede competente, anche se un nostro Sot-

tosegretario, l'onorevole Repossi, era presente alla I Commissione, quando il disegno di legge fu discusso e approvato...

ZANE, *relatore*. Veramente l'onorevole Repossi era presente alla seduta in cui parlò il relatore, ma non durante la discussione degli articoli, svoltasi in un'altra seduta...

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ciò premesso — proprio per confermare, come è stato qui rilevato, che noi, come Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non abbiamo avuto modo di esprimere chiaramente e compiutamente il nostro parere — debbo però aggiungere subito che non siamo del tutto insoddisfatti del testo, così come è stato trasmesso a questa Commissione. A nostro avviso, su di esso non sono necessarie disquisizioni giuridiche molto elevate, ma occorre tener presente la situazione di fatto alla quale si è voluto provvedere.

Anzitutto è bene si sappia che il disegno di legge ha un valore ed un'incidenza prevalentemente territoriali. La stragrande maggioranza dei profughi beneficiari, come è stato messo qui in evidenza, si trova a Trieste...

BITOSSI. Sono sparsi un po' per tutta la Italia...

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma in maggioranza sono a Trieste, quasi tutti alloggiati in campi di fortuna, in caserme militari ecc. ed in condizioni, che coloro che hanno visitato più volte Trieste conoscono molto bene.

È proprio questa la ragione che ha indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame, ragione di per se stessa sufficiente a spiegare il perchè delle norme proposte e a rispondere a molte delle eccezioni sollevate nel corso della presente discussione. Trieste infatti non può sopportare la pressione di tutti quei profughi, nè tanto meno assorbire la mano d'opera da essi rappresentata; e d'altra parte i profughi e le loro famiglie non sono propensi a spostarsi dal territorio limitato in cui presentemente si trovano. Sforzi notevoli sono stati fatti per indurli ad espandersi almeno nel

Veneto, ma senza risultato: essi hanno la tendenza a restare presso Trieste, con la speranza forse di poter ritornare nelle loro terre o di aver notizie, attraverso il confine, di qualcuno rimasto al di là.

La ragione prima dunque — delle altre ragioni non è il caso di parlare in questa sede — è che a distanza di tanti anni a Trieste e intorno a Trieste permane la situazione che ho riferita; certe norme eccezionali sono quindi giustificate dalla necessità di incoraggiare i profughi a spostarsi, per trovare altrove ciò che finora inutilmente hanno cercato sul posto.

Se l'impostazione generale del disegno di legge parte dal presupposto di inserire i profughi — a parità di condizioni coi mutilati ed invalidi di guerra — nell'ambito della percentuale del dieci per cento, la ragione non è soltanto quella addotta nella relazione con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri presentò il disegno di legge alla Camera dei deputati, e cioè che la produzione nazionale non potrebbe sopportare aliquote superiori. Esiste infatti un'altra ragione, la quale alcune volte determina una resistenza, da parte dei datori di lavoro, ad applicare le percentuali già disposte per legge a favore di altre categorie: precisamente la ragione che tali percentuali vengono quasi sempre assorbite da mano d'opera non qualificata, che all'azienda viene imposta in condizioni eccezionali.

Inoltre occorre rilevare che per alcune categorie — protette nel tempo e nello spazio prima dei profughi — vi è stata una diluizione, uno stemperamento delle rispettive esigenze e situazioni di bisogno, e ciò anche in virtù della politica seguita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sulla applicazione delle norme vigenti.

Di conseguenza, sulle percentuali riservate in atto ormai non incidono più, o ben poco, quelle categorie che già largamente, nel tempo e nello spazio, hanno avuto la possibilità di fruire delle leggi che le proteggevano.

Un argomento importantissimo è poi quello messo in evidenza dal relatore: nel caso in esame non si tratta di incidere sullo *status quo*, ma sulle nuove assunzioni che verranno fatte d'ora in poi; si tratta insomma del *surplus*,

nel quale, a parità di condizioni, viene fatto spazio a questi profughi.

Il senatore Fiore ha rilevato — a mio avviso con molta acutezza — il fatto che, eliminata per i profughi la condizione dello stato di bisogno, si viene a distruggere la parità di condizioni coi mutilati e gli invalidi di guerra prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, mettendo così i mutilati e gli invalidi in una situazione di inferiorità rispetto ai primi. Egli ha proposto, perciò, che la parità sia ristabilita, togliendo anche per i mutilati e gli invalidi quella condizione; ed ha chiesto che le sue parole fossero messe a verbale e così pure la risposta del Governo.

Ora, premesso che in questa sede tutto quanto si dice viene verbalizzato, posso assicurare il senatore Fiore che il Governo non ha alcuna difficoltà a rispondere.

Anzitutto, la dizione « stato di bisogno » non è stata tolta per mettere la categoria dei profughi in una situazione preferenziale rispetto alle altre, ma perchè si è partiti dal presupposto — a nostro avviso legittimo e corrispondente alla realtà obiettiva — che la condizione di profugo già costituisca di per sé uno stato di bisogno.

Occorre, infatti, tener presente che l'accertamento della condizione di profugo non si limita alla constatazione del trasferimento territoriale dell'individuo o della famiglia; ma è profugo *ope legis* chi è sottoposto alla pubblica assistenza ed ha certi requisiti. Il solo fatto, ad esempio, che questi profughi si trovino ancora in campi di concentramento e debbano essere assistiti per le più elementari necessità della vita, rappresenta già uno stato di bisogno, che in Italia può forse essere paragonato soltanto con quello dei baraccati.

Quella formula dunque non fu sacrificata per favorire una categoria, bensì per il fatto che essere profughi significa già essere in uno stato di bisogno, che per lo meno equivale a quello di coloro che, come mutilati o invalidi di guerra, in fondo godono di una pensione, certamente modesta ma pur sempre una pensione, in proporzione della mutilazione sofferta.

Per quanto poi riguarda la norma concernente i due anni di occupazione e la giusta causa, per intenderla nella sua vera portata è ne-

cessario uscire dalle discussioni di carattere generale, teorico e astratto — se la giusta causa sia o no ammissibile, se il farvi riferimento rappresenti o no un'eccezione, e così via — per tener presente quanto dissi in principio: cioè che, nonostante i molti tentativi fatti in ogni campo e in ogni forma, i profughi, sia pure per ragioni comprensibili, non vogliono spostarsi. Ora, il fatto di avere garantiti almeno due anni di lavoro, tranne che per motivi di giusta causa o in caso di liquidazione dell'azienda, può indubbiamente costituire un incentivo all'esodo degli interessati da una zona già così satura come quella di Trieste, per cercare altrove un'adeguata sistemazione.

E la formula adottata, attraverso quella garanzia obiettiva, a nostro avviso può indurre i profughi ad accettare le offerte di lavoro con una certa tranquillità, anche se fuori di Trieste.

Circa i poteri dell'Opera, sono dell'avviso che non sia il caso di farne una grossa questione. Anzitutto perchè l'Opera, come già è stato qui rilevato, questi poteri e doveri di protezione del profugo, di assistenza, eccetera, li ha già in virtù del suo statuto. Certo è un po', come dire, scandaloso che si parli di « vigilanza »; ed io, come rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non posso naturalmente esserne entusiasta. Tuttavia è opportuno fare una considerazione, sulla quale in particolare richiamo l'attenzione del relatore: non è vero, cioè, che secondo le nuove disposizioni, gli agenti dell'Opera avrebbero gli stessi poteri che la legge attribuisce agli ispettori del lavoro: pubblico ufficiale è e rimane soltanto l'ispettore del lavoro.

Concludendo, anche se qualcosa nel disegno di legge non soddisfa completamente, io vorrei pregare la Commissione di approvarlo così com'è, sorvolando sulle imperfezioni, perchè il fine, che col provvedimento s'intende raggiungere, merita anche questo sacrificio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenzae istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi.

A parità di merito, le precedenzae istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.

ZANE, *relatore*. Era mia intenzione presentare un emendamento a questo articolo, nel senso di ripristinare la dizione « e in condizioni di bisogno », che si trovava nel testo ministeriale e che è stata soppressa dalla Camera dei deputati. Rinuncio però a presentare tale emendamento, al fine di non ritardare l'approvazione del disegno di legge.

FIORE. Prendo atto delle dichiarazioni fatte poc'anzi dal rappresentante del Governo. Resta inteso che agli effetti di questo provvedimento, con la parola « profughi » si intende riferirsi a coloro che si trovano in campi di concentramento, o che sono comunque assistiti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'articolo 1.

Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)115^a SEDUTA (20 febbraio 1958)

A questo articolo è stato presentato dai senatori Petti, Barbareschi, Bolognesi e Bitossi un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole « in misura del 10 per cento » le parole « in misura del 12 per cento ».

ZANE, *relatore*. Non sono favorevole a questo emendamento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se fosse accolto questo emendamento, in che modo si dovrebbe allora modificare l'articolo 3 per quanto riguarda la copertura dell'aliquota?

Il Governo è contrario all'emendamento anche per un altro motivo: nelle regioni dove eventualmente non vi fossero profughi, e possono essere parecchie, noi non faremmo altro che aumentare la percentuale, che dovrebbe poi essere coperta da altre categorie. Ne verrebbe fuori una situazione molto confusa, che non so come potrebbe essere risolta.

PETTI. Debbo insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Petti, Barbareschi, Bolognesi e Bitossi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

I prestatori d'opera, assunti in virtù del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda, e possono essere conteggiati a copertura dell'aliquota di assunzione obbligatoria prevista dall'articolo 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi di cui all'articolo 2 della legge medesima, ferme restando le disposizioni dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio.

ZANE, *relatore*. Anche a questo articolo avevo intenzione di presentare un emendamento.

Però, dopo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alla particolare situazione nella quale si trovano i profughi, e soprattutto quelli affluiti a Trieste, debbo convenire che la possibilità di spostamento è facilitata indubbiamente dal fatto che si determini la stabilità del posto almeno per due anni; diversamente, sarebbe più difficile spostare i profughi da Trieste verso altre zone. Se questo è un incentivo che può servire a favorire la soluzione di questo angoscioso problema, accetto la sollecitazione rivolta dal Sottosegretario di Stato e invito la Commissione a votare l'articolo 3 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

I profughi, che intendono fruire dei benefici stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, dovranno inoltrare domanda all'Opera per la assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

attestazione del riconoscimento della qualifica di profugo dai territori previsti dall'articolo 1, rilasciata dalla competente Prefettura;

attestazione dello stato di disoccupazione, rilasciata dall'Ufficio di collocamento nelle cui liste il profugo è iscritto.

(È approvato).

Art. 5.

L'Opera per l'assistenza provvederà alla compilazione di un elenco generale dei profughi aspiranti al collocamento nel settore privato, distinguendoli per sesso, per settore di produzione, per categoria professionale, per qualifica e specializzazione.

Sarà cura, inoltre, dell'Opera per l'assistenza trasmettere copia di detto elenco a tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai quali compete il collocamento dei profughi, e di provvedere all'aggiornamento dell'elenco medesimo.

(È approvato).

Art. 6.

Il computo delle nuove assunzioni, ai sensi del precedente articolo 2, è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall'articolo 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ma derivanti dalla inosservanza della presente legge, valgono le norme di cui al predetto articolo ed il parere previsto, al successivo articolo 23 della citata legge, è richiesto dal Prefetto all'Opera per l'assistenza ai profughi.

(È approvato).

Art. 8.

Per quanto concerne le ammende, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il loro versamento sarà effettuato all'Opera per l'assistenza ai profughi, che ne disporrà per i propri fini statutarî.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, valgono anche nei confronti delle altre categorie di profughi previste dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che siano disoccupati.

Le assunzioni, operate dalle imprese private, a norma del precedente comma, saranno

computate a copertura della percentuale stabilita dall'articolo 2.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà, per i profughi di cui al comma primo del presente articolo, agli adempimenti inerenti alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi, nonchè alle modalità di iscrizione nei medesimi.

(È approvato).

Art. 10.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

ZANE, *relatore*. Per una più esatta redazione dell'articolo 10, si dovrebbe dire « e dell'Opera per l'assistenza »; il testo attuale attribuisce il compito della vigilanza anche all'Opera, oltre che al Ministero del lavoro.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei chiarire che, per la legge istitutiva dell'Ispettorato, possono entrare nelle aziende solo quei funzionari che abbiano particolare qualifica, col riconoscimento di pubblici ufficiali.

La dizione stessa dell'articolo 10, per il quale la vigilanza è affidata al Ministero del lavoro, non significa che sia concessa al Ministero la possibilità di mandare in azienda, ad esempio, un dipendente del ruolo centrale; possono entrare soltanto i membri dell'Ispettorato, per cui il Ministero, come ripeto, non può valersi di personale che non faccia parte dell'Ispettorato stesso.

ZANE, *relatore*. Queste ragioni dovrebbero metterci in condizione di poter meglio chiarire l'articolo 10.

Comunque, poichè risulta dichiarato che non si attribuisce il compito della vigilanza all'Opera, ma le si consente soltanto un compito di affiancamento, non ho motivo di presentare un emendamento che renderebbe forse non possibile l'approvazione definitiva del disegno di legge in tempo utile.

DE BOSIO. Dichiaro di approvare l'articolo 10. Con esso infatti la vigilanza è bensì affidata al Ministero del lavoro e all'Opera di assistenza dei profughi, ma l'attuazione di tale vigilanza, lo strumento per effettuarla è solamente l'Ispettorato del lavoro. Al Ministero ed all'Opera è attribuita la facoltà di promuovere la vigilanza, che viene esercitata nel modo determinato dalla legge, cioè a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. L'Opera, quindi, non potrebbe inviare presso l'azienda un suo incaricato a fare una ispezione, ma esclusivamente un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, come be-

ne ha rilevato anche l'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari